



# **COMUNE di CROGNALETO**

**Provincia di Teramo**

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO**

### **CIVICO DI BENI DEMANIALI**

EDITO A CURA DEL COMUNE DI CROGNALETO

L' anno millenovecentoventinove – VII, il dì ventiquattro dei mese di Agosto in Crognaleto e nell' Ufficio Comunale;

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

per la temporanea amministrazione del Comune, Sig. Barbettani Ugo, assistito dal segretario sottoscritto;

Tenuto presente il Regolamento per usi civici, vigente in questo Comune, formato in data 27 gennaio 1910 ed omologato dal Regio Commissario ripartitore per la Provincia di Teramo in data 8 Marzo 1910;

Considerato che il regolamento stesso non risponde più alle disposizioni legislative vigenti e alle direttive del Governo Fascista, e che contempla unicamente il diritto d'uso di pascolo, mentre è indispensabile la disciplina anche del diritto di uso legnatico e coltura agraria che grava sul demanio comunale;

Ritenuto, pertanto, la necessità della formazione ex novo di un Regolamento che risponda alla disciplina della materia dell'uso civico, sia dal lato tecnico, che dal lato amministrativo;

Visto lo schema di regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico formato in data 21 Aprile 1927 dal Direttore Tecnico dell'Azienda pastorale del tempo, sul quale espresse parere favorevole, in linea di massima, il Comando di Centuria della M. N. F. di Teramo con foglio del 25 ottobre 1927, N. 1841;

Visto il R. D. 28 Agosto 1924, N. 1484 ;

Visto il R. D. 16 Maggio 1926, N. 895;

Visto la Legge 16 Giugno 1927, N. 1766, che converte in Legge i Regi Decreti succitati,

Visto il R. D. 26 Febbraio 1928, N. 332, che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 Giugno 1927, N. 1766, sui riordinamento degli usi civici del Regno;

Visto l'art. 102 del R.D. 30 Dicembre 1923 N. 2839, sulla Riforma della Legge Comunale e Provinciale;

HA FORMATO ED APPROVATO

il nuovo Regolamento allegato per l'esecuzione dei diritti di uso civico sui beni demaniali, composto di numero quarantuno articoli.

Col presente atto s'intende revocato, in ogni sua parte il Regolamento attualmente vigente nel Comune, formato il 27 Gennaio 1910 ed omologato dal R. Commissario Ripartitore per la Provincia di Teramo in data 8 Marzo 1910.

G.P.A. nella

Visto ed approvato dalla

seduta del 27 Ottobre 1929

-VII

**REGOLAMENTO**  
**Per l' esercizio dei diritti di Uso Civico dei Beni Demaniali**  
**Nel Comune di Crognaleto**

ART. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di riordinare e disciplinare del lato tecnico-amministrativo l'esercizio dei diritti di uso civico esercitati sui beni del demanio comunale.

ART. 2

I diritti principali di uso civico esistenti, ed esercitati sul demanio comunale, sono di carattere essenziale poiché riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei naturali, e comprendono:

- a) diritto di pascolo;
- b) diritto di legnatico;
- c) diritto di semina.

ART. 3

All'esercizio degli usi civici su elencati hanno diritto solamente i naturali e coloro che dimorano stabilmente nel comune da oltre tre anni.

ART. 4

In base alla legislazione vigente sull'ordinamento della proprietà demaniale e per effetto di antica consuetudine, i naturali di ogni singola villa, che fu già università, continueranno a godere dei diritti di uso civico, limitatamente al territorio della propria canna.

## ART. 5

Il demanio comunale è costituito dai territori distinti per ogni singola villa nella tabella A. annessa al presente Regolamento, alla quale il Comune si riserva di aggiungere quelli in contestazione e per i quali verrà accertata la natura demaniale.

### **Uso civico di pascolo**

## ART. 6

I naturali che immettono animali al pascolo nelle canne di altre frazioni senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, sono puniti con una multa variabile dal doppio al quadruplo della fida normale.

Tutti i naturali del Comune potranno immettere e mantenere i propri animali nei terreni demaniali pascolativi, limitatamente al territorio della propria canna, osservando le norme qui appresso stabilite.

## ART .7

Le località assegnate al pascolo per ogni singola villa sono elencate nella tabella B, alla quale il Comune si riserva attualmente di apportare quelle modifiche che saranno riconosciute opportune.

## ART. 8

Per un più razionale e proficuo sfruttamento dei pascoli, i naturali di ogni villa possono riunirsi in associazioni legalmente riconosciute ed autorizzate, onde sia possibile l'introduzione dell'uso collettivo di pascolo con conseguente formazione di greggi unici.

## ART. 9

Le singole ville del Comune ed in rappresentanza di esse i proprietari di bestiame, pagheranno al Comune stesso un corrispettivo annuo quale diritto di

fida (tassa erbatico), in ragione della quantità e della qualità del terreno pascolativo.

#### ART 10

La quota di concorso e corrispettivo annuo di ogni villa, è stabilita in millesimi della tassa complessiva di fida fissata annualmente dal Comune ed approvata dalle competenti Autorità Tutorie.

In tal modo sarà determinata la tassa fida normale invernale ed estiva per ogni capo e per ogni singola specie di bestiame immesso in ciascuna villa. Nel fissare l'importo della tassa sarà adottato un criterio proporzionale, per cui posto eguale ad uno l'ammontare della fida per la pecora, e per i suini, quella per gli asini, mulini, bovini, equini, dev'essere rispettivamente tre, sei, otto, dieci volte maggiore.

#### ART. 11

Per gli effetti degli articoli 10 e 11, la quota di ciascuna villa del Comune resta stabilito come appresso:

1. – Cesacastina	L. 0,240
2. – Frattoli	L. 0,115
3. – Alvi	L. 0,112
4. – Nerito e Piano Vomano insieme, per effetto della sentenza del Trib. di Teramo in data 28-6-1886	L. 0,107
5. – Vallevaccaro	L. 0,090
6. – Senarica	L. 0,070
7. – Tottea	L. 0,063
8. – S.Giorgio	L. 0,060
9. – Poggio Umbricchio e S.Croce	L. 0,050
10. – Crognaleto	L. 0,030
11. – Cervaro	L. 0,024
12. – Macchia Vomano	L. 0,020
13. – Aiello	L. 0,010
14. – Figliola	L. 0,009

#### ART.12

La tassa fida delle capre resta fissata invece nella seguente misura giusta deliberato N. 75 del 23 Novembre 1926, approvata dalla G. P. A. il 3 Gennaio 1927:

- L. 10 a capo per i possessori di una sola capra;
- L. 15 a capo per i possessori di due capre;
- L. 20 a capo per i possessori di più di due capre.

#### ART 13

La tassa fida determinata in base all'articolo 11, sarà ridotta a metà per i naturali possessori di meno di dieci capi di animali gregari piccoli ed uno grande a norma della Legge 12 Dicembre 1816 sempre quando le esigenze comunali lo permettano.

Saranno poi esenti dalla tassa fida tutti gli animali lattanti di qualunque specie fino a mesi due per i suini a mesi quattro per gli ovini e caprini, a mesi sei per i bovini, asini, mulini ed a mesi sette per gli equini. Sono parimenti esenti dalla tassa fida i riproduttori ovini e bovini, ritenuti miglioratori della razza a giudizio del veterinario.

#### ART. 14

Ogni anno nei mesi di Gennaio e di Giugno, i naturali che vogliono immettere e mantenere a pascolo il proprio bestiame nei demani comunali devono, loro stessi, farne denuncia al Comune entro cinque giorni nell'introduzione del bestiame indicando la specie, l'età ed il numero, nonché il nome del pastore a cui vengono consegnati, Su tali denunce il Comune compilerà i ruoli di fida, i quali saranno consegnati a tutti gli agenti comunali che avranno l'obbligo di sorvegliare sull'applicazione del presente regolamento. Potranno essere accettate nuove denunce, anche dopo le epoche suddette purchè non sia raggiunto il limite di carico normale dei pascoli. Saranno puniti dal doppio al quadruplo della fida, le false denunce per quantità e specie di animali, nonché le denunce tardive, sempre che non ne sia dimostrato il motivo.

#### ART 15

Il Comune ha diritto di far visitare gli animali, prima dell'immissione al pascolo per accertarsi del loro stato sanitario. Saranno esclusi gli animali infetti ed i cattivi riproduttori.

#### ART 16

Il pascolo estivo per le pecore che emigrano ,si apre il 5 Giugno per i terreni pascolavi ad altitudini comprese fra i 900 e 1200 metri ed il 24 Giugno per quelli ad altitudine superiore ai 1200 metri. E' obbligo ai proprietari di animali di numero superiore ai 150 salire nei pascoli di alta montagna e di non discendere prima del 24 Agosto, senza speciale autorizzazione del Podestà. I contravventori al disposto del presente articolo sono puniti con una multa variabile fra il doppio ed il quadruplo della tassa fida normale.

#### ART. 17

Nei terreni pascolivi boscati o nudi, vincolati o no, appartenenti al demanio comunale, l'esercizio del pascolo e soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale,oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima dello sviluppo del novellame sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperiti, è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostruzione di essi;
- c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli, aventi funzioni protettive, è di regola vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'Autorità forestale, il Comune potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le modalità in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre .

#### ART 18

Il pascolo delle capre negli accantonamenti, in cui eccezionalmente fosse permesso, non può esercitarsi nel periodo invernale, senza espressa licenza dell'Autorità forestale.

#### ART. 19



E' assolutamente vietata l'introduzione nei terreni demaniali di qualunque specie di animali, appartenenti ad altri comuni.

I contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa fida normale per ogni giorno di trasgressione.

Approvato dalla G.P.A.della seduta del 29-10-1952 n° 5997 Dv.D.C. nella intesa che ogni caso l'ammenda non superi il limite massimo stabilito in £ 5000 dall'art. 9 della Legge 9-6-1947 n°530.

#### ART.

Nei pascoli delle diverse ville il carico normale di bestiame è stabilito nell'annessa tabella B in base alle condizioni attuali degli stessi terreni pascolavi. Man mano che sarà proceduto ai miglioramenti dei pascoli, il carico normale sarà pure riveduto di conserva.

#### ART. 22

I naturali di una villa per potere usufruire del pascolo di altra villa vicina, debbono averne l'autorizzazione dal Comune, il quale a sua volta deve richiedere il benessere degli interessati.

In tal caso la tassa fida da applicarsi ai non utenti sarà doppia di quella stabilita per gli aventi diritto, ed il ricavato andrà in deduzione della quota complessiva di fida, dovuta dalla villa ove furono immessi gli animali dei non utenti stessi.

#### ART. 23

Previa autorizzazione delle competenti Autorità amministrative e tecniche, la parte di pascolo che eventualmente eccedesse i bisogni del bestiame locale, potrà essere affittata con regolare contratto ad asta pubblica, su un prezzo base non inferiore al doppio della tassa fida normale.

La durata dell'affitto non potrà essere mai superiore ad anni tre col divieto del subaffitto.

#### ART. 24

I terreni pascolativi delle singole ville, dovranno essere ripartite in zone presso che uguali in superficie e ben delimitati da confini e da termini appositamente situati.

Ogni anno sarà fissato la zona in tutto di riposo e su di essa ogni utente dovrà solamente stazzare; col proprio bestiame, per almeno dieci notti consecutive, o pagare un corrispettivo in relazione al numero dei capi di bestiame ammessi al pascolo.

#### ART. 25

E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. A tale effetto le pecore dovranno essere raccolte in appositi stazzi fissi e mobili nelle zone designate. Il concime raccolto negli stazzi verrà trasportato e sparso uniformemente nelle località stabilite, per conto e cura dell'utente.

Le infrazioni saranno tassativamente punite con la multa variabile dal triplo al sestuplo della fida normale.

### **Uso civico legnatico**

#### ART. 26

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle cimaglie, dei rami, delle schegge e di ogni altro residuo della utilizzazione dei boschi, è libera a tutti i naturali e gratuita, limitatamente però al territorio di ogni villa ed ai bisogni della propria famiglia.

Resta quindi rigorosamente vietato ogni sorta di commercio ed ai trasgressori si applicherà una penalità corrispondente dal doppio al quadruplo del valore plateale della legna venduta

#### ART. 27

In tutte le vendite di legname da opera o da carbone, che si verificassero sarà, nei relativi quaderni d'oneri, stabilito che il materiale legnoso non atto ad essere carbonizzato o comunque lavorato, deve restare a beneficio della popolazione della villa, entro cui il bosco si trova, e potrà essere ceduto ad altre

ville del Comune nel caso che la villa, avente diritto, non ne abbisognasse e quindi vi rinunciasse.

#### ART. 28

Se la quantità dei suindicati prodotti legnosi non sia sufficiente ai bisogni della popolazione, il Comune delibererà l'assegno gratuito per ogni villa di un sufficiente numero di piante, fra le più mature e deperite, tenendo conto però delle condizioni e della potenzialità dei boschi, oltre che dal numero delle famiglie della villa.

#### ART. 29

L'assegno della legna, di cui all'articolo precedente, sarà fatto in base al numero dei componenti di ogni famiglia con preferenza a quello più povero.

Comunque non potrà mai superare il quantitativo di due canne locali né essere oggetto di commercio.

#### ART. 30

Le piante assegnate per l'uso civico non potranno essere raccolte direttamente ed individualmente dagli utenti, né potranno essere distribuite in piedi.

Le operazioni di taglio e trasporto della legna stessa saranno eseguite a mezzo di appalto a ditte idonee nel rispetto delle norme dei vigenti regolamenti o prescrizioni forestali e di polizia. (delib. C.C. N° 2 del 12-3-77)

Trà per e cura dell'utente, essere ridotto a carbone nelle aie già esistenti in bosco, o appositamente assegnate dai Militi Forestali.

Gli utenti dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale le spese di taglio, allestimento e radunamento in cataste o in denaro o con opere in natura, qualora esercitino il mestiere di boscaiolo o siano ritenuti dal Capo dell'Amministrazione Comunale adatti a compiere dei lavori relativi all'allestimento della legna.

#### ART. 31

Ogni anno, non oltre il 1 Agosto, i naturali delle singole ville dovranno fare domanda verbale al Comune per ottenere l'assegno della legna. Trascorso detto termine, che mediante bando pubblico e manifesti deve essere portato a conoscenza delle varie popolazioni, gli utenti che non abbiano fatto richiesta di combustibile saranno ritenuti rinunciatari.

#### ART. 32

Ai naturali, al limite del loro uso personale, potrà essere concesso a pagamento, dietro domanda su carta legale diretta al Comune, il legname necessario per la costruzione di attrezzi agricoli e quello per la costruzione e riparazione dei fabbricati e ricoveri per il bestiame, nonché quello per la costruzione di siepi.

#### ART. 33

Ai naturali delle varie ville, che esercitano comunque industria di legna e carbone, su domanda in carta da bollo diretta al Comune entro i confini e i limiti degli assegni annuali eseguiti, si potranno fare maggiori, particolari assegnazioni di legna in aggiunta delle quote a ciascuno di essi spettanti per l'uso civico. Per tali maggiori assegnazioni dovrà essere corrisposto un prezzo che non superi i due terzi del valore commerciale della legna e del carbone nelle locali piazze di smercio, dedotte le spese di allestimento e di trasporto.

#### ART. 34

Il materiale, che non che non fosse rilevato dai naturali delle ville, alle quali era stato assegnato o che ad esse fosse esuberante per il normale bisogno dell'uso civico, potrà essere ceduto ai naturali di quelle ville dei Comuni, per i quali non è possibile far alcun assegno.

### **Uso civico di semina**

#### ART. 35

I naturali di ogni frazione possono coltivare i terreni seminativi, situati nel territorio della propria frazione ed appartenenti al Comune, eccettuati quelli soggetti a vincolo forestale e destinati al rimboschimento ed al pascolo.

#### ART. 36

Subito dopo i raccolti e cioè, nel mese di Settembre di ogni anno, il Comune provvederà, a mezzo delle Guardie Comunali e Boschive; all'accertamento dei terreni a cultura in ogni villa, sia ei riguardi dell'estensione, ed in base alle relative risultanze, compilerà il ruolo per la corrisposta o Terraggera che i coltivatori devono pagare direttamente al Comune proprietario.

#### ART. 37

I coltivatori dei terreni comunali restano obbligati alla coltura diretta col divieto assoluto di cedere a terzi la concessione ottenuta, sotto pene di decadenza immediata della medesime.

Sono inoltre obbligati, per una razionale e redditizia coltura agraria di abolire il maggese e di stabilire una regolare rotazione, che, tenuto conto delle condizioni locali, dovrebbe essere la seguente:

1 anno: granoturco o patate;

2 anno: frumento o lupinella o trifoglio seminati sul piano;

3 anno: lupinella o trifoglio.

Sui terreni migliori, e fuori rotazione, sarà coltivata l'erba medica.

#### ART. 38

La corrisposta dovrà essere computata in ragione della metà copertura (semina).

Il pagamento della terraggera dev'essere fatta in danaro in una rata unica, scadente il 10 Settembre di ogni anno.

#### ART. 39

Il coltivatore è tenuto a pagare al Comune, ogni anno, la terraggera per l'intero appezzamento da esso occupato, anche se tutto o in parte è rimasto incolto, e ciò allo scopo di costringerlo a coltivare il terreno razionalmente, seguendo la rotazione indicata nell'articolo precedente.

Il coltivatore, che non coltiva il terreno o lo coltiva malamente, pur dovendo pagare la corrisposta come sopra; perde anche il diritto di occuparlo ulteriormente ed il terreno sarà ceduto ad altri.

#### ART. 40

Sono abrogati tutti i precedenti deliberati dal Consiglio, della Giunta del Commissario, nonché i precedenti regolamenti sugli usi civici.

#### ART.41

Per le infrazioni non contemplate dal presente Regolamento, valgono, salvo i diritti e le azioni spettanti a chi di ragione, le sanzioni previste dal R. Decreto 30 Dicembre 1923 N. 3267, dal relativo Regolamento 16 Maggio 1926 N. 1126 e dalla prescrizione di massima e di polizia forestale, vigenti per la Provincia di Teramo.

#### ART. 3-bis (delib. Cons. 31.8.1947 n. 46)

“ I cittadini proprietari di boschi che intendono procedere al taglio delle essenze boschive, sono tenuti a presentare domanda al Comune, specificando la località, i confini, l'estensione e quanto altro è necessario per individuare l'esatta posizione delle loro proprietà.

Il Comune, accertata la regolare posizione, darà il nulla osta, non senza aver prima esattamente precisato i confini.”

-----

La deliberazione, non approvata dalla G.P.A., fu dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio all'unanimità dei voti

**TABELLA A- Elenco dei Demani Comunali aperti agli esercizi degli Usi Civici**

N. d'ord.	DENOMINAZIONE del DEMANIO	Sottodenominazione per contrade	Estensione in Ha	Natura del Demanio	CONFINAZIONE
-----------	---------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------	--------------

1	Cesacastina..... ...	Mastresco- Colle	1763,50	Bosco- Pascolo- Coltivo	Nord: Vallevaccaro- Sud : Frattoli- Ovest: Comune di Amatrice e Campotosto- Est: Vallevaccaro e Cervaro
2	Frattoli.....	—	1383,00	id.	Nord: Cesacastina- Sud: Alvi e Tottea- Ovest: Campotosto – Est: Cervaro e Piano Vomano.
3	Alvi.....	—	797,00	id.	Nord: Frattoli – Sud: Tottea – Ovest: Frattoli – Est: Frattoli.
4	Nerito.....	Paladini – Aprati	1205,00	id.	Nord: Tottea – Sud: Comune Aquila- Ovest: Tottea – Est: Pano Vomano.
5	Vallevaccaro.....	—	770,50	id.	Nord: Comune di Cortino - Sud: Cervaro e Cesacastina - Ovest: Campotosto - Est: Cortino e Crognaleto.
6	Senarica..... ....	—	1024,00	id.	Nord: Piano Vomano e Nerito – Sud: Aquila e Nerito - Ovest: Nerito – Est: Comune di Fano Adriano.
7	Tottea.....	—	1023,00	id.	Nord: Frattoli e Alvi – Sud: Nerito – Ovest: Campotosto – Est: Nerito e Frattoli.
8	...	—	1180,50	id.	Nord: Cortino – Sud: Poggio Umbricchio – Ovest: Figliola e Aiello – Est: Cortino e Montorio.
9	S. Giorgio.....	Forcella- Venano	895,50	id.	Nord:S. Giorgio - Sud: Fano Adriano - Ovest: S. Giorgio e Macchi Vomano - Est: Montorio e Fano Adriano.
10	Poggio Umbricchio e S. Croce	—	618,50	id.	Nord: Crognaleto e Aiello – Sud: Senarica – Ovest: Cervaro e Frattoli – Est: Senarica e Macchia Vomano.
11	Piano Vomano...	—	391,00	id.	Nord: Vallevaccaro – Sud: Frattoli e Cesacastina – Est: Crognaleto e Piano Vomano.
12	Cervaro.....	—	407,00	id.	Nord: Aiello – Sud: Piano Vomano, Senarica e Fano Adriano – Ovest: Piano Vomano – Est: Poggio Umbricchio
13	Macchia Vomano	—	312,50	id.	Nord: Cortino e Vallevaccaro – Sud: Cervaro e Piano Vomano – Ovest: Vallevaccaro e Cervaro – Est: Figliola e Aiello.
14	Crognaleto..... ...	—	326,00	id.	Nord: Figliola – Sud: Macchia Vomano – Ovest: Crognaleto – Est: S. Giorgio.
15	Aiello.....	—	289,00	id.	Nord: Cortino e S. Giorgio – Sud: Aiello – Ovest: Crognaleto – Est: San Giorgio.
	Figliola.....	—			

**TABELLA B – Elenco dei Pascoli Comunali**



N. d'ord	Denominazione del Demanio	CONTRADE	Natura del pascolo	Superficie in Ha	per ettari	Carico medio (capi)	CONFINAZIONE
1	Cesacastina	Laga - Laghetta - Coste Renelle - Pianardesco e Arsecco.	Nudo e alberato	838,20	6	5000	Nord: Monte Gorzano – La Cimata- Coc della Pietra – Sud: Fosso Laghetta, Costa Sola – Oest: M. Laghetta- Est: Crinale di Valle Mastresco.
2	Frattoni	Campagna – Cerreto – Pretola – Collerasiccio e Palazzo.	id.	392,72	6	3000	Nord: Fosso Laghetta, Costa Sola, Ceppo – Sud: Rio La Selva, Colle Stagnatura, Rio Fucino- Ovest: Monte di Mezzocollo Rasiccio, Colle del Vente- Est: Torrente Cervo, case Masci.
3	Alvi	Le Fonnate – Cardete – Pacinelle e Collemare.	id.	393,72	6	3000	Nord: Rio La Selva- Sud: Rio Fucino- Est: Colle dalle Stagnatura – Ovest: il Coppo , Colle dei Prati.
4	Nerito e Piano Vomano	Colle Toschetto- Costa di Chiuse – Selva Predateria- Valle Campagna – Padula e Mozza.	Nudo e cespugliato	851,24	3	2500	Nord: Fiume Vomano, Piano di Crognaletto- Sud: Macardeta, Fiume Vomano, Comune di Aquila- Ovest: Fiume Vomano, Valle Trocco, Piano di Crognaletto – Est: Fiume Rocchetta, Colle Midotto, M. Calvario.
5	Vallevaccaro	Montagna – Quarto del Piano- S. Pietro.	Nudo	244,09	6	1500	Nord: Monte Pelone, Fiume Malvesco, Colle Cincara – Sud: Monte Gorzano, La Cimata-Coc della Pietra Crinale, Valle Mastresco – Ovest: M. Pelone, M. Gorzano – Est: Fiume Zingano.
6	Senarica	Incotte di Mezzo – Colle Alto – Solagne – Campiglione e Vallorso.	Nudo e cespugliato	580,00	2	1200	Nord: F. Vomano – Sud: m. Corvo, Aquila e Fano – Ovest: F. Rocchetta, - Est: Strada Naz., Piano Cavallo, Incodare, CAmpiglione.
7	Tottea	S. Tommaso e Rocca delle Vene.	id.	437,34	1	500	Nord: Rio Fucino – Sud: F. Vomano - Ovest: R. Fucino, S. M. degli Angeli, Piano di Giorgio – Est: F. Vomano, Rio Fucino.
8	S. Giorgio	Piano da Capo – Arrotatore – Partanese – Cagnano e Colle Cacuso.	Cespugliato	515,29	1	470	Nord: F.Caparraccio, Casa Greca – Sud: Capo Tamburo, Colle Vibia – Ovest: Colle Prataglia, Rocca Roseto, Colle Romagnano – Est: Bosco Faunora, Casa Candelora, Colle Alto, Venano e Colle Vibia.
9	Poggio Umbrichio e S. Croce	F. del Bosso, S. Angelo, Fonte Grande, S. Croce, Le Chiuse, Valletroccola Noce, il Monte a Valle Cannito.	id.	471,39	2	350	Nord: Capo Tamburo, F. Vadilato – Sud: F. Vomano – Ovest: F. Vadilato – Est: F. del Bosco, F. Vomano.
10	Crognaleto	Forno – Fanesche e Caestino.	id.		1	260	Nord: Piano Roseto, B. Magilato – Sud: Piano di Crognaletto – Ovest: F. Zingano – Est: Taverna, Valle Mistracca.
11	Cervaro	Acquarezza e la Rocca.	id.		1	250	Nord: La Rocca- Sud: Case Masci, C. dei Ferri – Ovest: T. Cervaro – Est: Fosso di Crognaletto.
12	Macchia Vomano	Rio Caprino e Valle.	id.	171,87	1	220	Nord: C. Domenico, S. Silvestro – Sud: Monte Calvario, F. Vomano – Ovest: C. Midetto, C. Scaletta – Est: F. Valicato
13	Aiello	Romagnano – Pacino – Silvo.	id.	261,70	1	190	Nord: Coste – Sud: C. Domenico, S. Silvestro –

	Figliola	Perticaro – Coste e Piano Roseto.	id.	247,1 4			Ovest: V.Mistracca – Est: C. Romagnano.  Nord: Piano Roseto – Sud: Coste – Ovest: Taverna – Est: C. Ramagnano.
				221,3 6			
				198,2 5			